CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 3 aprile 2007, n. 1509

Annulla T.A.R. Puglia - Bari: III Sezione, 15 dicembre 2005, n. 5384

La norma di cui all'art. 73, c. 11, del t.u. 267/2000 non è applicabile quando la coalizione di liste collegata al primo turno a un candidato sindaco non eletto si divida tra i due candidati sindaci ammessi al ballottaggio. In tal caso, non esistendo più l'originaria coalizione di liste, ciascuna di tali liste segue la sorte, in termini di attribuzione del numero di seggi, della nuova coalizione cui si è apparentata.

Omissis.
Diritto. Oggetto dell'appello è la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale il Tar per la Puglia, previo annullamento del verbale di proclamazione degli eletti dell'Ufficio elettorale centrale del 6.5.2005, relativo all'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di … (nella tornata elettorale del 3 e 4.4.2005 nonché del 17 e 18.4.2005), ha rettificato il risultato delle elezioni, ponendo nella carica di consigliere comunale il ricorrente (sig. …, della lista Udeur) al posto dell'appellante (sig. …, della lista Nuovo PSI).
Come esposto in fatto, il mutamento della composizione del consiglio comunale è l'effetto della decisione del primo giudice che, contrariamente a quanto stabilito dall'ufficio elettorale centrale, ha ritenuto che il seggio da assegnare, ai sensi dell'art. 73, comma 11, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, al candidato sindaco …, collegato alle due liste in questione e che non era stato eletto, andava sottratto alla lista Nuovo PSI confluita nella coalizione risultata maggioritaria, anziché alla lista Udeur confluita nella coalizione risultata minoritaria. È avvenuto, infatti, che la coalizione che sosteneva il sig. … al primo turno, si è divisa in sede di ballottaggio e le liste originariamente collegate tra loro sono confluite chi nell'una chi nell'altra delle coalizioni che sostenevano i candidati sindaco ammessi al secondo turno.
Secondo il primo giudice, che sul punto ha accolto la tesi del ricorrente, la ragione per, la quale il sig. … avrebbe dovuto invece occupare un seggio attribuibile al Nuovo PSI, sta nel fatto che "per determinare il seggio spettante al candidato sindaco non eletto si deve detrarre l'ultimo dei quozienti utili per l'assegnazione dei seggi alla lista o al gruppo di liste a lui collegato. In altri termini il candidato sindaco va ad occupare il seggio consiliare dell'ultimo degli eletti nell'ambito della lista o gruppo di liste a lui collegato al primo turno". Ciò senza che debba essere preso in alcuna considerazione " il c.d. "apparentamento" in base al quale, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo turno le liste collegate a candidati sindaci non ammessi al ballottaggio, dichiarano di appoggiare uno dei due canditati sindaci ammessi, invitando i propri elettori a fare altrettanto, non assume alcuna rilevanza giuridica al fine della determinazione dei seggi ma solo un significato politico".
La tesi non convince.
In realtà, la norma concernente la nomina a consigliere comunale del candidato sindaco non eletto non si esprime esattamente nei termini riportati dal primo giudice, ma, in coerenza con il principio secondo il quale il candidato sindaco, ancorché collegato con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale, non fa parte di nessuna di esse (art. 72, comma 2 e 3, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267), stabilisce che " in caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate" (art. 73, comma 11, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267).
Si tratta di una norma, ovviamente, scritta pensando all'ipotesi, per così dire ordinaria, nella quale il gruppo di liste collegate, nonostante la sconfitta al primo turno, resti unita e non che le diverse liste che la componevano, utilizzando la facoltà loro accordata dall'art. 72, comma 7 , del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, dichiarino, prima della seconda votazione, un diverso collegamento con le altre coalizioni dividendosi tra i due candidati a sindaco in ballottaggio. In tale evenienza, infatti, non esiste più l'originario gruppo di liste collegate, cui attribuire un numero di seggi complessivo, dai quali detrarre il seggio da attribuire all'originario candidato a sindaco. Ma ciascuna delle liste seguirà la sorte, in termini di attribuzione del numero dei seggi, del gruppo cui si è apparentata. Ecco perché, nell'ipotesi qui considerata, non è possibile seguire il ragionamento fatto dal primo giudice e sottrarre il seggio, da assegnare al candidato sindaco sconfitto, alla lista (tra quelle che lo avevano sostenuto al primo turno) che ha ottenuto, al primo turno, il quoziente elettorale più basso.

La prima operazione da fare, posto che il gruppo originario è ormai dissolto, è invece stabilire da quale dei nuovi gruppi, sorti dall'apparentamento in sede di ballottaggio, andare a sottrarre il seggio spettante al candidato sindaco sconfitto. In assenza di una specifica norma al riguardo, ritiene il collegio che debba essere privilegiata la soluzione più vicina al principio cardine che ha ispirato la riforma del governo locale. Principio rinvenibile nell'art. 73, comma 10, del D.Lgs. 18-8-2000 n. 267, che ha inteso assicurare al sindaco eletto almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio. La norma, chiaramente, vuole garantire un ampio margine di governabilità negli enti locali, che viene realizzato attraverso l'investitura diretta del sindaco e la precostituzione, anche nell'ipotesi in cui il candidato sindaco consegua anche un solo voto popolare in più del suo avversario, di una vasta maggioranza in consiglio comunale che gli consenta di portare agevolmente a termine il mandato. Ora, tornando al caso di specie, è evidente che tale finalità verrebbe contraddetta nel caso di una interpretazione che consenta di attenuare questa maggioranza precostituita mediante l'assegnazione di un seggio a candidati, usciti di scena con il primo turno, che si erano comunque presentati con uno schieramento diverso e contrapposto a quello del candidato sindaco risultato vincitore. Ne consegue che, come esattamente argomentato dall'appellante, in ogni caso, il seggio da attribuire al sig. …, candidato sindaco non eletto, non poteva essere sottratto alla quota minima del 60 per cento spettante alla maggioranza.
L'appello, pertanto, è fondato e deve essere accolto.
Omissis.